

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di diciassettesima direttiva del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per l'importazione temporanea di beni diversi dai mezzi di trasporto

*COM(84) 412 def.**(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 17 agosto 1984)**(84/C 244/04)*

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 99 e 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che è importante ridurre gli ostacoli fiscali alla circolazione dei beni all'interno della Comunità allo scopo di agevolare la prestazione di servizi e quindi sviluppare e rafforzare il mercato interno;

considerando che un'esenzione da IVA quanto più ampia possibile per i beni importati temporaneamente da uno Stato membro all'altro contribuirà alla realizzazione di tale obiettivo;

considerando che è consigliabile escludere dal campo d'applicazione di tale esenzione un numero limitato di prodotti destinati al consumo al momento della prima utilizzazione e soggetti negli Stati membri ad accise elevate;

considerando che, a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme⁽¹⁾, gli Stati membri esentano, ferme restando le altre disposizioni comunitarie e alle condizioni da

essi stabilite per prevenire, in particolare, ogni possibile frode, evasione o abuso, le importazioni di beni che costituiscono oggetto di una dichiarazione di assoggettamento a un regime doganale di ammissione temporanea e che beneficiano per questo motivo dell'esenzione dai dazi doganali o che potrebbero beneficiarne se fossero importati da un paese terzo;

considerando che, a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, di detta direttiva la Commissione deve sottoporre al Consiglio proposte intese a stabilire norme fiscali comunitarie precisanti il campo d'applicazione delle esenzioni di cui al paragrafo 1 di detto articolo e le relative modalità pratiche d'applicazione;

considerando che, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera D, della suddetta direttiva gli Stati membri possono prendere misure particolari per non sottoporre all'imposta sul valore aggiunto le cessioni di merci ancora soggette a regimi d'importazione temporanea;

considerando che, a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, della suddetta direttiva, la Commissione deve presentare al Consiglio proposte concernenti le modalità comuni di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto alle operazioni di cui al paragrafo 1 del menzionato articolo;

considerando che per le importazioni da paesi terzi è auspicabile la più stretta uniformità possibile fra il regime doganale e quello applicabile in materia di imposta sul valore aggiunto, soprattutto perché molti regimi di ammissioni temporanee in esenzione sono basati su convenzioni internazionali multilaterali che si applicano a tutti i dazi e a tutte le imposte esigibili al momento dell'importazione o in relazione con l'importazione;

considerando che in talune circostanze, gli Stati membri devono poter rifiutare o revocare il beneficio

⁽¹⁾ GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.

del regime di ammissione temporanea o esigere una cauzione per prevenire frodi o abusi;

considerando che il regime di ammissione temporanea in esenzione si deve applicare soltanto in quei casi in cui i beni sono destinati ad essere utilizzati per gli scopi che danno loro diritto all'esenzione e ad essere successivamente riesportati; che è quindi necessario assicurare la sorveglianza del regime per garantire l'assoggettamento all'IVA nei casi in cui i beni cessano di trovarsi nelle condizioni che danno loro diritto all'esenzione;

considerando che, in deroga alle disposizioni fondamentali relative al regime dell'ammissione temporanea, la concessione del beneficio dell'ammissione temporanea in esenzione, per un periodo rigorosamente limitato, a taluni beni importati allo scopo di essere venduti, costituisce una semplificazione amministrativa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I GENERALITÀ

Articolo 1

1. Gli Stati membri esentano dall'imposta sul valore aggiunto le importazioni temporanee dei beni di cui alla presente direttiva, in conformità con le disposizioni seguenti e alle condizioni da essi stabilite per assicurare la corretta e semplice applicazione dell'esenzione e per prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso per quanto riguarda sia l'importazione temporanea di beni sia eventuali prestazioni di servizi successive.

2. I mezzi di trasporto, inclusi i pallets ed i containers, sono esclusi dal campo d'applicazione della presente direttiva.

3. Per i beni diversi dai mezzi di trasporto, la presente direttiva definisce il campo d'applicazione dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per le importazioni di beni che costituiscono oggetto di una dichiarazione di assoggettamento a un regime doganale di ammissione temporanea di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 77/388/CEE e le relative modalità pratiche di applicazione di cui all'articolo 14, paragrafo 2, della stessa direttiva.

4. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva:

- a) il *territorio di uno Stato membro* è il territorio del paese ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 77/388/CEE;
- b) il *regime di ammissione temporanea in esenzione* è il regime doganale in base al quale i beni che sono destinati a rimanere temporaneamente nel territorio di uno Stato membro per essere riesportati pos-

sono essere importati in esenzione dall'imposta sul valore aggiunto in conformità delle condizioni stabilite dalla presente direttiva;

- c) per *autorità competenti* si intendono le autorità competenti dello Stato membro in cui viene presentata la richiesta del beneficio di ammissione temporanea in esenzione;
- d) per *persona* si intende una persona fisica o giuridica;
- e) per *persona stabilita al di fuori di uno Stato membro* si intende una persona fisica che ha la sua residenza normale, quale definita dalla direttiva 83/182/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunità in materia d'importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto ⁽¹⁾, al di fuori di quello Stato o una persona giuridica che non ha stabilito la propria sede né ha costituito un centro di attività stabile all'interno di quello Stato.

Articolo 2

1. Le autorità competenti concedono, mediante autorizzazione, il beneficio dell'ammissione temporanea in esenzione a tutte le persone che utilizzano o fanno utilizzare sotto la loro responsabilità i beni per cui viene presentata una richiesta d'esenzione.

2. Le autorità competenti adottano tutte le disposizioni che ritengono necessarie per garantire l'identificazione dei beni ed il controllo della loro utilizzazione.

3. Le autorità competenti possono:

- a) rifiutare il beneficio dell'ammissione temporanea in esenzione qualora ritengano impossibile procedere all'identificazione o al controllo dell'utilizzazione di detti beni;
- b) rifiutare il beneficio dell'esenzione alle persone che non offrono tutte le garanzie necessarie e in particolare quando tali persone abbiano già usufruito in modo irregolare del regime d'ammissione temporanea in esenzione o abbiano commesso un'infrazione grave alla legislazione doganale o alla legislazione relativa all'imposta sul valore aggiunto.

Articolo 3

1. Nel momento in cui viene concesso il beneficio dell'ammissione temporanea in esenzione, le autorità competenti possono chiedere la costituzione di una garanzia per assicurarsi il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto che può diventare esigibile se i beni sono immessi in consumo o se c'è una successiva prestazione di servizi relativa ai beni importati temporaneamente.

⁽¹⁾ GU n. L 105 del 25. 4. 1983, pag. 59.

2. Se viene richiesta una garanzia, la persona a cui è stato concesso il beneficio dell'ammissione temporanea in esenzione può scegliere fra le seguenti forme di garanzia:

- a) versare un deposito in contanti nella valuta dello Stato membro in cui è richiesta la garanzia;
- b) designare un garante che abbia la sua residenza normale o un centro di attività nello Stato membro in cui è richiesta la garanzia e che sia approvato dalle autorità competenti di quello Stato membro; oppure,
- c) depositare titoli negoziabili nello Stato membro in cui è richiesta la garanzia.

3. Non è richiesta la costituzione di una garanzia per:

- a) i beni che rientrano nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3/84 del Consiglio, del 19 dicembre 1983, che istituisce un regime di circolazione intracomunitaria di merci spedite da uno Stato membro per essere temporaneamente utilizzate in uno o più altri Stati membri ⁽¹⁾;
- b) i beni importati da un altro Stato membro o da un paese terzo, nei casi di cui agli articoli 3 e 33 del regolamento (CEE) n. 3599/82 del Consiglio, del 21 dicembre 1982, relativo al regime dell'ammissione temporanea ⁽²⁾;
- c) i beni di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera c), della presente direttiva, quando sono importati da un altro Stato membro.

4. Se viene richiesta una garanzia, questa non supererà l'importo corrispondente all'imposta sul valore aggiunto che sarebbe stata esigibile sul valore dei beni al momento della loro importazione, se in quel momento fossero stati immessi in consumo.

Articolo 4

1. Il beneficiario del regime di ammissione temporanea deve prestarsi alle misure di sorveglianza e di controllo prescritte dalle autorità competenti.
2. Le autorità competenti possono revocare il beneficio dell'ammissione temporanea in esenzione quando constatano che detto beneficiario non ha osservato una delle condizioni fissate per la concessione del regime.

⁽¹⁾ GU n. L 2 del 4. 1. 1984, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 376 del 21. 12. 1982, pag. 1.

Articolo 5

1. Le autorità competenti fissano il periodo durante il quale i beni possono beneficiare del regime di ammissione temporanea nel territorio di uno Stato membro in funzione della durata dell'utilizzazione per la quale è stata concessa l'autorizzazione. Salvi i termini speciali fissati dagli articoli 13, 14, 15, 17, 25 e 27, la durata massima è di 24 mesi.

2. Tuttavia, qualora circostanze eccezionali lo giustificino, le autorità competenti, su richiesta del titolare dell'autorizzazione, possono prorogare entro limiti ragionevoli e alle condizioni previste dalla presente direttiva, il periodo di cui al paragrafo 1 per permettere l'utilizzazione autorizzata.

Articolo 6

1. Gli Stati membri consentono che una cessione, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 77/388/CEE, di beni che beneficiano dell'ammissione temporanea in esenzione, sia esentata dall'imposta sul valore aggiunto, a condizione che tali beni rimangano di proprietà di una persona stabilita al di fuori del territorio dello Stato membro d'importazione e continuino ad avere diritto all'ammissione temporanea in esenzione.

2. Il beneficio dell'ammissione temporanea in esenzione può essere ceduto ad ogni altra persona, su richiesta della stessa, che risponda alle condizioni a cui era stata inizialmente concessa l'esenzione e assuma gli obblighi del titolare dell'autorizzazione iniziale, in particolare quelli derivanti dalla fissazione del periodo durante il quale i beni possono beneficiare del regime di ammissione temporanea in esenzione.

Articolo 7

1. Il fatto generatore dell'imposta si verifica e l'imposta sul valore aggiunto diventa esigibile:

- a) quando i beni che beneficiano di un regime di ammissione temporanea in esenzione da IVA sono dichiarati per l'immissione in consumo; oppure
- b) nei casi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, nel momento in cui non è più rispettata una delle condizioni alle quali era stata concessa l'esenzione oppure nel momento in cui l'esenzione è stata concessa, se viene constatato che la condizione in questione non è mai stata soddisfatta. In tali casi si ritiene che i beni siano stati immessi in consumo nel momento in questione;

c) quando i beni recuperabili sotto forma di residui in seguito a distruzione debitamente autorizzata sono dichiarati per l'immissione in consumo.

2. L'imposta sul valore aggiunto non diventa esigibile se i beni che beneficiano dell'ammissione temporanea

a) sono sottoposti, per essere successivamente esportati, al regime

— del deposito doganale, o

— della zona franca, o

— del transito comunitario, o ad uno dei regimi di trasporto internazionale di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 222/77 del Consiglio, del 13 dicembre 1976, relativo al transito comunitario ⁽¹⁾, purché l'utilizzazione di questi ultimi regimi sia ammessa dalla legislazione comunitaria; oppure

b) vengono distrutti sotto controllo doganale o si dimostra alle autorità competenti che sono andati totalmente distrutti o irrimediabilmente perduti a causa della natura stessa dei beni o di circostanze imprevedibili o di forza maggiore.

Articolo 8

1. Il regime di ammissione temporanea in esenzione non viene concesso per i beni temporaneamente importati da paesi terzi in esenzione parziale dai dazi all'importazione a norma delle disposizioni del titolo III del regolamento (CEE) n. 3599/82.

2. In tali casi il fatto generatore si verifica nel momento in cui i beni entrano nel territorio dello Stato membro. Tuttavia, l'imposta sul valore aggiunto non è esigibile finché non vengono riscossi i dazi all'importazione dovuti per i beni importati in esenzione parziale.

TITOLO II

CAMPO D'APPLICAZIONE DEL REGIME DI AMMISSIONE TEMPORANEA IN ESENZIONE PER I BENI IMPORTATI DA UNO STATO MEMBRO ALL'ALTRO

Articolo 9

Il regime di ammissione temporanea in esenzione viene concesso per i beni diversi da quelli elencati in allegato, temporaneamente importati in uno Stato membro da un altro Stato membro, a condizione che tali beni:

a) siano destinati ad essere riesportati senza trasformazioni in un altro Stato membro;

b) soddisfino alle condizioni stabilite dagli articoli 9 e 10 del trattato che istituisce la Comunità economica europea oppure, per i beni a cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, si trovino in libera pratica;

c) siano stati acquistati conformemente alle norme relative all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nello Stato membro di partenza, e non abbiano beneficiato, in virtù della loro esportazione temporanea, di nessun'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto; e

d) rimangano di proprietà di una persona stabilita al di fuori del territorio dello Stato membro d'importazione.

Articolo 10

Hanno diritto all'esenzione per importazione temporanea i beni importati in uno Stato membro da un altro Stato membro che non soddisfano le condizioni per beneficiare dell'esenzione a norma dell'articolo 9, ma che a norma del titolo III potrebbero beneficiarne se fossero importati da un paese terzo.

TITOLO III

CAMPO D'APPLICAZIONE DEL REGIME DI AMMISSIONE TEMPORANEA IN ESENZIONE PER I BENI IMPORTATI DA UN PAESE TERZO

CAPITOLO 1

Materiali professionali

Articolo 11

1. Per i materiali professionali è concesso il beneficio dell'ammissione temporanea in esenzione.

2. Per materiali professionali s'intendono i materiali e i loro accessori necessari per l'esercizio del mestiere o della professione ad una persona stabilita al di fuori del territorio della Comunità, che si trova in uno Stato membro per compiere un lavoro determinato, quando tali materiali rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3599/82.

3. Il beneficio dell'esenzione di cui al paragrafo 1 è concesso a condizione che i materiali professionali:

a) appartengano ad una persona stabilita al di fuori del territorio della Comunità;

b) siano importati da una persona stabilita al di fuori di detto territorio; e

c) siano utilizzati esclusivamente dalla persona che si reca in questo territorio o sotto la sua direzione.

⁽¹⁾ GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 1.

La condizione di cui alla lettera c) non è tuttavia applicabile al materiale cinematografico importato per la realizzazione di film, in esecuzione di un contratto di coproduzione concluso con una persona stabilita nel territorio dello Stato membro d'importazione.

In caso di realizzazione di programmi radiotelevisivi comuni i materiali professionali possono formare oggetto di un contratto di locazione o di un contratto analogo con una persona stabilita nel territorio dello Stato membro d'importazione.

4. I pezzi di ricambio importati successivamente e destinati alla riparazione del materiale professionale di cui al paragrafo 1 beneficiano dell'esenzione alle stesse condizioni del materiale stesso.

CAPITOLO 2

Beni destinati ad essere presentati o utilizzati in occasione di un'esposizione, di una fiera, di un congresso o di una manifestazione analoga

Articolo 12

1. Il beneficio dell'ammissione temporanea in esenzione è concesso per:

- a) i beni destinati ad essere esposti o a formare oggetto di una dimostrazione nel corso di una manifestazione;
- b) i beni destinati ad essere utilizzati in occasione di una manifestazione per esigenze di presentazione dei prodotti importati, quali:
 - i beni necessari alla dimostrazione di macchine o apparecchi importati esposti;
 - il materiale di costruzione e di decorazione, compreso l'equipaggiamento elettrico, per i padiglioni provvisori di una persona stabilita al di fuori del territorio della Comunità;
 - il materiale pubblicitario, di dimostrazione e di equipaggiamento destinato ad essere utilizzato per la pubblicità delle merci importate esposte, quali le registrazioni sonore, i film e le diapositive, nonché l'apparecchiatura necessaria per la loro utilizzazione;
- c) il materiale destinato ad essere utilizzato in occasione di riunioni, conferenze e congressi internazionali, comprese le apparecchiature per l'interpretazione, gli apparecchi di registrazione del suono ed i film a carattere educativo, scientifico o culturale;
- d) gli animali vivi destinati ad essere esposti o a partecipare a manifestazioni;
- e) i prodotti ottenuti, nel corso di una manifestazione, da merci, macchine, apparecchi o animali importati temporaneamente.

2. Per manifestazioni si intendono:

- a) le esposizioni, le fiere, i saloni e le manifestazioni analoghe del commercio, dell'industria, dell'agricoltura e dell'artigianato;
- b) le esposizioni o le manifestazioni organizzate principalmente a scopo filantropico;
- c) le esposizioni o le manifestazioni organizzate principalmente a scopo scientifico, tecnico, artigianale, artistico, educativo o culturale, sportivo, religioso o di culto, sindacale, turistico, o allo scopo di aiutare la comprensione tra i popoli;
- d) le riunioni di rappresentanti di organizzazioni o di associazioni internazionali;
- e) le cerimonie e le manifestazioni a carattere ufficiale o commemorativo,

escluse le esposizioni organizzate a titolo privato in magazzini o locali commerciali per la vendita delle merci importate.

CAPITOLO 3

Materiale pedagogico e materiale scientifico

Articolo 13

1. Il beneficio dell'ammissione temporanea in esenzione è concesso per:

- a) il materiale pedagogico;
- b) i pezzi di ricambio e accessori relativi al materiale di cui sopra;
- c) gli utensili specialmente concepiti per la manutenzione, il controllo, la calibratura o la riparazione del materiale suddetto.

2. Per materiale pedagogico si intende qualsiasi materiale destinato esclusivamente all'insegnamento o alla formazione professionale, e segnatamente i modelli, strumenti, apparecchi, macchine e relativi accessori, quando tale materiale rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3599/82.

3. La concessione del beneficio dell'ammissione temporanea in esenzione di cui al paragrafo 1 è subordinata alla condizione che il materiale pedagogico, i pezzi di ricambio, gli accessori e gli utensili:

- a) siano importati da enti ed istituti educativi o di addestramento professionale essenzialmente senza scopo di lucro, riconosciuti dalle autorità competenti ai fini dell'esenzione e siano utilizzati sotto il controllo e la responsabilità di tali enti ed istituti;
- b) siano utilizzati a fini non commerciali;
- c) siano importati in quantità ragionevole tenuto conto della loro destinazione;

d) restino, durante il soggiorno nel territorio dello Stato membro d'importazione, di proprietà di una persona stabilita al di fuori del territorio della Comunità.

4. Il periodo durante il quale il materiale pedagogico può beneficiare dell'ammissione temporanea in esenzione è limitato a sei mesi.

Articolo 14

1. Il beneficio dell'ammissione temporanea in esenzione è concesso per:

- a) i materiali scientifici e loro accessori;
- b) i pezzi di ricambio relativi ai materiali di cui sopra;
- c) gli utensili specialmente concepiti per la manutenzione, il controllo, la calibratura o la riparazione del materiale scientifico utilizzato nel territorio dello Stato membro d'importazione esclusivamente per la ricerca scientifica o l'insegnamento.

2. Per materiale scientifico si intendono gli strumenti, apparecchi, macchine e relativi accessori, utilizzati esclusivamente per la ricerca scientifica o l'insegnamento.

3. La concessione del beneficio dell'ammissione temporanea in esenzione, di cui al paragrafo 1, è subordinata alla condizione che i materiali scientifici, gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili:

- a) siano importati da enti ed istituti scientifici o educativi essenzialmente senza scopo di lucro, riconosciuti dalle autorità competenti ai fini dell'esenzione e siano utilizzati sotto il controllo e la responsabilità di tali enti ed istituti;
- b) siano utilizzati a fini non commerciali;
- c) siano importati in quantità ragionevole tenuto conto della loro destinazione;
- d) restino, durante il soggiorno nel territorio dello Stato membro di importazione, di proprietà di una persona stabilita al di fuori del territorio della Comunità.

4. Il periodo durante il quale i materiali scientifici possono beneficiare dell'ammissione temporanea in esenzione è limitato a sei mesi.

CAPITOLO 4

Materiale medicochirurgico e di laboratorio

Articolo 15

1. Il beneficio dell'ammissione temporanea in esenzione è concesso per i materiali medicochirurgici e di laboratorio destinati agli ospedali e altri centri sanitari, a condizione che tali materiali:

a) siano stati oggetto di una spedizione occasionale ed a titolo di prestito gratuito,

b) siano destinati a fini diagnostici e terapeutici.

2. Il periodo durante il quale i materiali medicochirurgici e di laboratorio possono beneficiare dell'ammissione temporanea in esenzione è limitato a sei mesi.

CAPITOLO 5

Materiali per la lotta contro le conseguenze di catastrofi

Articolo 16

1. Il beneficio dell'ammissione temporanea in esenzione è concesso per i materiali destinati ad essere usati nel contesto di misure adottate per la lotta contro le conseguenze di catastrofi che colpiscono il territorio dello Stato membro d'importazione, a condizione che tali materiali:

- a) siano importati a titolo di prestito gratuito,
- b) siano destinati ad organismi statali oppure ad organismi autorizzati dalle autorità competenti.

CAPITOLO 6

Imballaggi

Articolo 17

1. Il beneficio dell'ammissione temporanea in esenzione è concesso per gli imballaggi.

2. Per imballaggi si intendono:

- a) i recipienti utilizzati o destinati ad essere utilizzati per il rivestimento esterno o interno delle merci;
- b) i supporti utilizzati o destinati ad essere utilizzati per arrotolare, avvolgere o fissare le merci,

ad esclusione dei materiali di imballaggio quali paglia, carta, fibre di vetro, trucioli, importati alla rinfusa.

3. La concessione del beneficio di cui al paragrafo 1 è subordinata alla condizione che si dichiari che gli imballaggi:

- a) importati pieni, verranno riesportati vuoti o pieni,
- b) importati vuoti, saranno riesportati pieni.

4. Gli imballaggi che beneficiano dell'esenzione per ammissione temporanea non possono essere utilizzati, neppure occasionalmente, tra due punti situati all'interno del territorio dello Stato membro d'importazione, tranne in vista dell'esportazione di merci al di fuori di detto territorio. Nel caso degli imballaggi importati pieni, tale divieto si applica solo a partire dal momento in cui sono stati svuotati del loro contenuto.

5. Il periodo, durante il quale gli imballaggi possono beneficiare dell'ammissione temporanea in esenzione, è limitato a sei mesi se sono importati pieni e a tre mesi se sono importati vuoti.

CAPITOLO 7

Effetti personali dei viaggiatori

Articolo 18

1. Il beneficio dell'ammissione temporanea in esenzione è concesso per gli effetti personali che un viaggiatore trasporta sulla propria persona o nei suoi bagagli personali per la durata del suo soggiorno nel territorio dello Stato membro d'importazione.

2. Per effetti personali si intendono i vestiti e altri articoli nuovi o usati destinati all'uso personale del viaggiatore.

Per «bagaglio personale» si intende quello descritto nella direttiva 69/169/CEE del Consiglio, del 28 maggio 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia delle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori ⁽¹⁾.

CAPITOLO 8

Campioni commerciali, materiale pubblicitario e merci destinate ad essere sottoposte a prove

Articolo 19

Il beneficio dell'ammissione temporanea in esenzione è concesso per:

- a) i campioni rappresentativi di una determinata categoria di merci e destinati esclusivamente ad essere presentati o ad essere oggetto di dimostrazione, per suscitare ordinazioni di merci analoghe;
- b) le pellicole che mostrano la natura o il funzionamento di materiali o prodotti in possesso di o fabbricati da una persona stabilita al di fuori del territorio della Comunità, a condizione che non siano destinate ad essere programmate in pubblico a scopo di lucro;
- c) il materiale di propaganda turistica che rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 20, lettera d), del regolamento (CEE) n. 3599/82;
- d) merci di ogni genere che debbano essere sottoposte a prove, esperimenti o dimostrazioni, comprese le prove e gli esperimenti necessari per le procedure di omologazione, tranne le prove, gli esperimenti o dimostrazioni che costituiscono attività lucrative;
- e) merci di ogni genere che debbano essere impiegate per l'effettuazione di prove, esperimenti o dimo-

strazioni, tranne le prove, gli esperimenti o dimostrazioni che costituiscono attività lucrative.

CAPITOLO 9

Materiale destinato al confort dei marittimi

Articolo 20

1. Il beneficio dell'ammissione temporanea per esenzione è concesso per il materiale destinato al confort dei marittimi.

2. S'intende per:

- materiale di confort: il materiale destinato alle attività di carattere culturale, educativo, ricreativo, religioso o sportivo dei marittimi, nelle misure in cui tale materiale rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 3599/82;
- marittimi: tutte le persone trasportate a bordo di una nave che svolgono compiti inerenti al funzionamento o al servizio in mare della nave stessa.

3. Il beneficio dell'esenzione di cui al paragrafo 1 è concesso a condizione che il materiale:

- a) sia sbarcato da una nave per essere temporaneamente utilizzato a terra dall'equipaggio per un periodo di tempo non superiore alla durata dello scalo nel porto;
- b) sia importato per essere temporaneamente utilizzato nei centri culturali o sociali per un periodo di tempo non superiore a sei mesi. Per centri culturali o sociali s'intendono: i luoghi di ritrovo, club e locali di ricreazione per marittimi, gestiti da organismi ufficiali o da organizzazioni religiose o di altro genere, senza scopo di lucro, ed i luoghi di culto in cui si celebrano regolarmente le funzioni religiose per i marittimi.

CAPITOLO 10

Beni utilizzati dall'amministrazione pubblica nelle zone di frontiera

Articolo 21

Il beneficio dell'ammissione temporanea in esenzione è concesso per i materiali vari utilizzati, sotto la sorveglianza e la responsabilità di una amministrazione pubblica, per la costruzione, la riparazione o la manutenzione di infrastrutture d'interesse generale nelle zone di frontiera.

CAPITOLO 11

Animali

Articolo 22

Il beneficio dell'ammissione temporanea in esenzione è concesso per:

⁽¹⁾ GU n. L 133 del 4. 6. 1969, pag. 6.

- a) gli animali vivi di qualsiasi specie importati per essere ammaestrati, addestrati, per la riproduzione o per essere sottoposti a trattamenti veterinari;
- b) gli animali vivi di ogni specie importati per transumanza o pascolo;
- c) gli animali da tiro o i materiali appartenenti a persone stabilite al di fuori, ma in prossimità, del territorio della Comunità, a condizione che siano importati da tali persone per la messa a frutto di beni immobili situati in detto territorio, compresa l'esecuzione di lavori agricoli, di scarico o di trasporto di legname.

CAPITOLO 12

Pellicole, nastri magnetici ed altri supporti di suono

Articolo 23

Il beneficio dell'ammissione temporanea in esenzione è concesso per:

- a) i film cinematografici, impressionati e sviluppati, positivi, destinati ad essere visionati prima della loro utilizzazione commerciale;
- b) le pellicole, nastri magnetici e fili magnetizzati destinati alla sonorizzazione, al doppiaggio o alla riproduzione e quindi alla riesportazione;
- c) i supporti di suono registrato e di trattamento di dati, comprese le schede perforate, registrati, messi gratuitamente a disposizione dell'importatore.

CAPITOLO 13

Beni utilizzati per la fabbricazione di prodotti destinati all'esportazione

Articolo 24

Il beneficio dell'ammissione temporanea in esenzione è concesso per i seguenti beni:

- a) stampe, matrici, clichés, disegni, progetti ed altri oggetti simili, destinati a persone stabilite nel territorio dello Stato membro d'importazione, qualora il 75 % almeno della produzione che risulta dalla loro utilizzazione sia esportata all'esterno di detto territorio;
- b) strumenti di misura, di controllo, di verifica ed altri oggetti simili destinati a persone stabilite nel territorio dello Stato membro d'importazione per essere utilizzati in un processo di lavorazione, qualora il 75 % almeno della produzione che risulta dalla loro utilizzazione sia esportata all'esterno di detto territorio;
- c) utensili e strumenti speciali messi gratuitamente a disposizione di una persona stabilita nel territorio dello Stato membro d'importazione e destinati ad

essere usati per la fabbricazione di merci da esportare nella loro totalità, a condizione che restino di proprietà del destinatario di dette merci.

CAPITOLO 14

Mezzi di produzione sostitutivi

Articolo 25

1. Il beneficio dell'ammissione temporanea in esenzione è concesso per i mezzi di produzione sostitutivi messi provvisoriamente e gratuitamente a disposizione dell'importatore, dal o su iniziativa del fornitore dei mezzi di produzione analoghi che saranno importati successivamente per essere immessi in consumo o dei mezzi di produzione la cui rimessa in funzione avvenga a seguito di riparazione.

2. Il periodo durante il quale tali mezzi di produzione sostitutivi possono beneficiare dell'ammissione temporanea in esenzione è limitato a sei mesi.

CAPITOLO 15

Importazione di beni senza incidenza sul piano economico

Articolo 26

Il beneficio dell'ammissione temporanea in esenzione è concesso per i beni importati temporaneamente nel territorio dello Stato membro d'importazione in situazioni particolari senza incidenza sul piano economico.

TITOLO IV

BENI IMPORTATI PER EVENTUALE VENDITA

Articolo 27

1. In deroga all'articolo 1, paragrafo 4, lettera b), il beneficio dell'ammissione temporanea in esenzione è concesso per:

- a) i beni d'occasione importati per essere venduti all'asta;
- b) i beni importati nel quadro di un contratto di vendita con riserva di prove soddisfacenti;
- c) le opere d'arte importate per essere esposte per l'eventuale vendita;
- d) le merci di pelletteria confezionata, gioielli, tappeti ed articoli di gioielleria, inviati per esame, a condizione che le loro caratteristiche particolari impediscano che siano importate come campioni.

2. Per «opere d'arte» s'intendono:

- a) Dipinti, disegni e pastelli, incluse le copie, eseguiti interamente a mano, esclusi gli oggetti manifatturati decorati a mano e i disegni industriali.

- b) Litografie, stampe ed incisioni, firmate e numerate dall'artista, ottenute da pietre litografiche, lastre o altre superfici intagliate, eseguite interamente a mano.
- c) Sculture e statue originali, escluse le riproduzioni in massa e gli oggetti d'artigianato di natura commerciale.
- d) Fotografie, ad esclusione dei manifesti e delle riproduzioni eseguite industrialmente.
- e) Tappezzerie eseguite a mano da disegni originali forniti da artisti, a condizione che non ne venga presentato più di un esemplare.
- f) Ceramiche e mosaici su legno originali.

3. L'esenzione di cui al paragrafo 1 si applica ai beni importati sia da altri Stati membri sia da paesi terzi.

4. Il periodo durante il quale i beni di cui al paragrafo 1 possono beneficiare dell'esenzione è limitato a sei mesi nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), e a quattro settimane nei casi di cui alla lettera d).

5. Se i beni di cui al paragrafo 1 non vengono riesportati entro il termine stabilito nel paragrafo 3, o vengono messi in vendita nel corso del summenzionato periodo, si ritiene che essi sono stati immessi in consumo nel momento in cui è stata concessa l'esenzione, e l'imposta sul valore aggiunto diventa esigibile di conseguenza.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28

Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1° luglio 1985. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 29

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO

Elenco dei beni esclusi dall'ammissione temporanea in esenzione di cui all'articolo 9

<i>Numero della tariffa doganale comune</i>	<i>Descrizione dei beni</i>
09.01 A I	Caffè non torrefatto
09.01 A II	Caffè torrefatto
ex 21.02 A	Estratti o essenze di caffè
09.02	Té
ex 21.02 B	Estratti o essenze di té
22.03	Birra
22.05 A	Vini spumanti
22.05 B e C	Vini tranquilli
22.06	Vermut, ecc.
ex 22.08	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di 80 % vol e più; alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione
ex 22.09	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di meno di 80 % vol; acquaviti, liquori, ecc.
24.02	Sigarette
ex 24.02 B	Sigari
24.02 C	Tabacco da fumo
ex 27.10	Oli di petrolio
ex 33.06	Profumi ed acqua da toiletta